



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/14/CONS

**AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELLA
QUOTA DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' MARCHE UNO TV S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SETTE GOLD
UNIPERSONALE S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 marzo 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 13;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 646/06/CONS, del 9 novembre 2006, recante “*Approvazione del Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificato dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”;

VISTA la delibera n. 181/09/CONS, del 7 aprile 2009, recante “*Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 300/10/CONS, del 15 giugno 2010, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*”;

VISTA la delibera n. 366/10/CONS, del 15 luglio 2010, recante “*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) con l’istanza del 23 gennaio 2014 (prot. n. 3466), successivamente integrata in data 31 gennaio 2014 (prot. n. 4946), presentata ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 646/06/CONS, il sig. Ferretti Luigi, nato a *omissis* c.f. n. *omissis* domiciliato in *omissis* in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sette Gold Unipersonale s.r.l., con sede legale in via Tiburtina n. 912, 00156 Roma c.f. n. 03949951002, ha chiesto l’autorizzazione al trasferimento di proprietà della quota di controllo del capitale sociale della società Marche Uno Tv s.r.l. in liquidazione, con sede in via Primo Maggio n. 50 Ancona, c. f. 01023490434, detenuta dal sig. Angelini Daniele Maria nato *omissis* e residente a *omissis*, c.f. n. *omissis* in favore della società Sette Gold Unipersonale s.r.l.;

2) il trasferimento di proprietà in esame è stato posto in essere attraverso la cessione del 50,00% delle quote del capitale sociale della società Marche Uno Tv s.r.l. in liquidazione, appartenenti al sig. Angelini Daniele Maria, attraverso la stipula di un contratto di compravendita (registrato presso l’Agenzia delle entrate di Bologna in data 9 gennaio 2014 repertorio n. 23318, raccolta n. 12807).

3) il restante 50,00% delle quote della medesima società, risaltano essere in possesso della società Sette Gold Unipersonale s.r.l., società acquirente;

4) l’operazione in esame riguarda il trasferimento di proprietà delle quote di maggioranza della società Marche Uno Tv s.r.l. in liquidazione realizzato attraverso l’acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;

5) la società Marche Uno Tv s.r.l. in liquidazione è operante nel SIC e che pertanto è iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 8925 in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi nonché come operatore di rete in ambito locale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La società in questione è titolare delle seguenti autorizzazioni per la piattaforma digitale terrestre:

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, contraddistinta dal marchio “7 Gold Marche”, rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 27 settembre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/77413;

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, contraddistinta dal marchio “Pet Mania Marche”, rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 29 novembre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/77404;

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, contraddistinta dal marchio “Marche News & Sport”, rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 18 ottobre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/73160;

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati in ambito locale, contraddistinti dal marchio “Prima Fila”, rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 27 settembre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/77395;

- autorizzazione generale per operatore di rete per la tv digitale terrestre in ambito locale e del diritto d’uso della frequenza 46 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 2 dicembre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/99321 poi convertito in diritto d’uso definitivo con prot. n. DGSCER/DIV.III/59946 del 26 luglio 2012;

6) la società Sette Gold Unipersonale s.r.l. soggetto cessionario/subentrante, è operante nel SIC e che pertanto è iscritta al registro degli operatori della comunicazione con il numero 7903 in qualità di operatore di rete nonché come fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale dei seguenti canali e diritti d’uso:

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, contraddistinta dal marchio “7 Gold” rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 22 giugno 2010 prot. n. DGSCER/DIV.III/415021;

- autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, contraddistinta dal marchio “7 Gold Campania” rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 5 ottobre 2010 prot. n. DGSCER/DIV.III/64901;

- autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, contraddistinti dai marchi “Prima Fila TV, Assist Tv e Cani e Gatti TV” rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 6 ottobre 2010 prot. n. DGSCER/DIV.III/65326;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- frequenza 32 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 12 novembre 2009 prot. n. DGSCER/DIV.III/80241;
- frequenza 39 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 21 novembre 2011 prot. n. DGSCER/DIV.III/94548;
- frequenza 32 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 30 novembre 2009 prot. n. DGSCER/DIV.III/85727;
- frequenza 35 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 18 maggio 2012 prot. n. DGSCER/DIV.III/42477 poi convertito in dritto d’uso definitivo con prot. n. DGSCER/DIV.III/59779 del 25 luglio 2012;
- frequenza 31 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 25 maggio 2012 prot. n. DGSCER/DIV.III/44392 poi convertito in dritto d’uso definitivo con prot. n. DGSCER/DIV.III/60003 del 26 luglio 2012;
- frequenza 31 UHF assegnato con provvedimento del Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni, in data 1 giugno 2012 prot. n. DGSCER/DIV.III/46574 poi convertito in dritto d’uso definitivo con prot. n. DGSCER/DIV.III/58247 del 19 luglio 2012;

7) a corredo dell’istanza di trasferimento di proprietà in esame, il sig. Ferretti Luigi, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della società Sette Gold Unipersonale s.r.l., ha unito una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il possesso, da parte della società acquirente - soggetto giuridico di nazionalità italiana- e dei suoi amministratori, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore dalla quale si evince in particolare che:

“in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;

“in capo al legale rappresentante della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e le misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423”;

“non sussistono restrizioni all’operazione da parte di altri organismi pubblici”;

8) la società Sette Gold Unipersonale s.r.l., risulta essere controllata, con quote pari al 100% del capitale sociale, dalla società Italia 7 Gold s.r.l. a sua volta controllata al:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 42% del capitale sociale dalla società Telecit s.r.l. c.f. n. 00425070067 (a sua volta controllata, con quote uguali tra loro al 20%, dai signori Tacchino Giorgio c.f. n. *omissis*, Corsanego Anna Maria c.f. n. *omissis*, Tacchino Cristina c.f. n. *omissis* e Tacchino Nicoletta c.f. n. *omissis*;

- 20% del capitale sociale dalla società Telepadania s.p.a. c.f. n. 00775260284 (a sua volta controllata con quote pari al 56.85% dalla società Sestarete e Rete 8 s.p.a c.f. n. 0982630150 e con quote pari al 43.15% dal sig. Galan Valter c.f. n. *omissis*;

- 38% del capitale sociale dalla società Sestarete e Rete 8 s.p.a c.f. n. 0982630150 (a sua volta controllata per il 30.9% da Ferretti Luigi c.f. n. *omissis*, per il 1.5 da altri e per il 67.6% dalla società Gemac s.r.l. a sua volta controllata al 99% dal citato sig. Ferretti Luigi e per 1% da altri);

9) la società Sette Gold Unipersonale s.r.l. risulta controllante o collegata alle seguenti società:

- Winn V & O Communication s.r.l. c.f. n. 01080670688 s.r.l. con il 50% del capitale sociale (le cui restante quote sono detenute dal sig. Lanetta Vincenzo c. f. *omissis*, nella misura del 30%, e dalla sig.ra Ferri Oriana c. f. *omissis*, per il restante 20%);

- Telerent s.r.l. c. f. n. 03173410824 con il 40% del capitale sociale (le cui restanti quote sono detenute dal sig. Raffa Paolo c.f. n. *omissis*, nella misura del 52%, dalla sig.ra Cusumano Maria Antonia c.f. n. *omissis*, nella misura del 5.72%, dal sig. Mercarelli Michele c.f. n. *omissis*, per l'1.14%, e infine dal sig. Raffa Gabriele c.f. n. *omissis* nella misura di 1.14%);

- TVR Teleitalia s.r.l. c.f. n. 01657750483 con il 48% del capitale sociale (la cui restante parte è detenuta per il 77.73% congiuntamente dai signori Elisangelica Ceccarelli c.f. n. *omissis* e Maurizio Salvi c.f. n. *omissis* e per il 4.27% congiuntamente dai signori Massaua Esposito c.f. n. *omissis*, Alessandro Mercatali c.f. n. *omissis* e Stefania Mercatali c.f. n. *omissis*;

- Italia 7 Gold Stampa Sud s.r.l. Unipersonale c.f. 0070050892 con il 100% del capitale sociale;

10) dall'esame della documentazione prodotta, la società Sette Gold Unipersonale s.r.l. ed i suoi amministratori risultano possedere i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore;

11) nell'autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio;

12) il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

autorizzazione generale, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrari o sentenze passate in giudicato riguardanti le prerogative connesse all'autorizzazione generale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. c)*, n. 13, della legge n. 249/1997, il trasferimento di proprietà della maggioranza delle quote del capitale sociale, pari al 50,00% della società Marche Uno Tv s.r.l. in liquidazione in favore della società Sette Gold Unipersonale s.r.l., con sede legale in via Tiburtina n. 912, 00156 Roma c.f. n. 03949951002.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi agli atti di accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni in ordine al possesso, in capo all'acquirente, dei requisiti per ottenere un'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e dati, destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, previsti dalla delibera n. 353/11/CONS, anche ai fini del rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie o di atti di natura giurisdizionale.

3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Copia della presente delibera è notificata alla parte e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni, per quanto di competenza.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani